

CONTRATTO TIPO PER LA FORNITURA DI OLIVE DA OLIO/MENSA

Riferita all'Offerta N. _____ inserita sul Marketplace di UNAPOL scarl

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, mail: _____ in persona del legale rappresentante di seguito
indicato come "Venditore",

E

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, mail: _____ in persona del legale rappresentante di seguito
indicato come "Compratore",

premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, che:

- per contratto di "fornitura" si intende che la merce viene consegnata in modo totale o scagionato in tempi diversi ed ogni consegna identifica una singola prestazione;
- l'esercizio della facoltà del "salvo vista" non pregiudica il diritto del Compratore al rifiuto della merce così come regolato al punto VIII del Contratto, le Parti si danno atto che nella fase precontrattuale, il Compratore intende esercitare la facoltà del "salvo vista" prima di ogni consegna in conformità con quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.,

si stipula e conviene quanto segue

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto, il Venditore si obbliga a fornire al Compratore che si obbliga ad acquistare la fornitura indicata nell'Allegato A).

II) DISPOSIZIONI GENERALI

Le Parti convengono che il presente contratto è stato stipulato sull'offerta inserita al Marketplace di UNAPOL scarl e riportata all'Allegato A).

Ogni documento, relativo al presente contratto dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere il numero identificativo riportato in alto sotto l'intestazione della prima pagina del presente contratto. Tali documenti verranno trasmessi per posta elettronica.

Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre.

Sono inoltre considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la Parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

III) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data odierna e termina al completamento della fornitura.

IV) PRODOTTI E CARATTERISTICHE

Le consegne avranno ad oggetto la fornitura di olive da _____ secondo l'offerta di cui all'Allegato A) del presente Contratto.

La denominazione di vendita e la specifica delle caratteristiche della fornitura oggetto del presente contratto sono indicate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

V) TOLLERANZE E ABBUONI

Le Parti possono definire, in relazione ad ogni singola consegna, tolleranze e abbuoni in riferimento alle caratteristiche qualitative del prodotto concordate tra le Parti nella misura del 5% al quantitativo dell'offerta di cui all'Allegato A).

VI) CAMPIONAMENTO

Le Parti si impegnano ad effettuare il campionamento dell'intera fornitura con l'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni competono al Venditore per le consegne effettuate "franco partenza" ed al Compratore per le consegne effettuate "franco arrivo".

I campioni devono effettuarsi presso l'azienda agricola del Venditore in un numero di esemplari per ogni singola varietà di oliva pari a n. 2 da Kg. 0,50 in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la Parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione scritta alla controparte, tramite documento trasmesso anche per posta elettronica, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni.

VII) ANALISI

Non previste per la fornitura di olive.

VIII) DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE

Nel caso in cui la merce di ogni singola consegna non presenti anche una sola delle caratteristiche specificate secondo quanto previsto all'allegato A), tenendo conto delle tolleranze e degli abbuoni se definiti al punto V, il Compratore, entro 36 ore dal campionamento, può rifiutare la merce dandone immediato avviso scritto al Venditore, nei modi stabiliti al punto XIV, specificando i vizi contestati.

Intervenuto l'avviso scritto, sono sempre fatte salve le facoltà di accordo amichevole tra le Parti.

In caso di mancato accordo, ovvero di omessa richiesta secondo il comma precedente o di impossibilità di formulare la richiesta per la mancata operatività del punto VI, per la risoluzione della controversia verrà fatto riferimento a quanto stabilito al punto XX.

IX) ENTITA' DELLA FORNITURA

Le Parti concordano che l'entità della fornitura del prodotto olio è pari a quanto indicato nell'Allegato A).

X) LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA/RITIRO DELLA MERCE

Il luogo di consegna/ritiro della merce è indicato nell'Allegato A) con la modalità franco partenza.

La modalità "franco partenza" comporta che il ritiro venga effettuato dal Compratore all'indirizzo indicato nel contratto e che le spese di trasporto ed i rischi connessi siano a carico del Compratore.

XI) TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le Parti concordano che la fornitura sarà eseguita nelle modalità e nella tempistica indicate nell'Allegato A).

Quando la quantità pattuita per ogni singola consegna è seguita dalla parola "circa", le Parti stabiliscono la tolleranza del 5% in più o in meno rispetto alla quantità pattuita.

In ogni caso le Parti concordano che l'entità di ogni singola consegna non potrà essere inferiore al 95% o superiore al 110% rispetto alla quantità pattuita al punto IX.

XII) INADEMPIENZE

Salvo i casi di forza maggiore, quando si verifica che:

- uno dei contraenti viene dichiarato fallito ovvero dia corso ad una procedura concorsuale di concordato, il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;
- il Compratore abbia già omesso o sospeso per questo contratto uno o più pagamenti senza motivo o senza dare l'avviso scritto di cui al punto VIII come regolato nel punto XIV, fatti salvi i termini previsti dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, il contratto viene risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite.

Inoltre si prevede la penale del 10% del prezzo di offerta di cui all'Allegato A) ed il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite nei seguenti casi:

- per il mancato rispetto del numero delle consegne pattuite,
- per il mancato rispetto della tempistica delle consegne pattuite,
- per il mancato rispetto dell'entità delle singole consegne, pattuite.
- non sia stato rispettato il luogo di consegna/ritiro come definito al punto X,

La volontà di risoluzione di diritto del contratto deve essere comunicata per iscritto nei modi indicati al punto XIV e solo dopo la comunicazione scritta dà facoltà al contraente di procedere immediatamente, sempre previa autonoma comunicazione scritta alla controparte, al riacquisto o alla rivendita della merce. Ogni contestazione relativa alla sussistenza del diritto alla risoluzione del contratto per le quote non ancora eseguite verrà risolta secondo quanto stabilito al punto XX.

In caso di contestazione della sanzione, la Parte inadempiente può provvedere al pagamento della/e sanzione/i sopra indicata/e entro 30 giorni dalla contestazione dell'evento, trascorsi inutilmente i quali le Parti sono libere di definire la contestazione secondo quanto stabilito al punto XX.

XIII) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di eventi imprevedibili che impediscano l'esecuzione del contratto in maniera definitiva, lo stesso si intende risolto per le quote non ancora eseguite. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 5 (cinque) giorni, il contratto per le quote non ancora eseguite, è risolto.

La Parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne immediata comunicazione scritta al suo insorgere, nei modi indicati al punto XIV, comunque non oltre 2 (due) giorni, alla propria controparte con l'obbligo contestuale di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

XIV) RECLAMI

Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore o il Venditore intendesse sollevare al Compratore, la Parte che reclama deve dare immediata comunicazione all'altra mediante forma scritta, anche per posta elettronica o a mezzo di telefax, e comunque entro 3 (tre) giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.

Nel caso di contestazioni sulla qualità, il termine è quello previsto al punto VIII.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito al punto XX.

XV) PREZZO

Il prezzo unitario di vendita è definito nell'Allegato A).

XVI) TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le Parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato per ogni singola consegna entro la mattinata del giorno previsto per il carico tramite bonifico bancario e/o assegno circolare oppure a seguito dell'emissione della relativa fattura e nel rispetto della vigente normativa fiscale.

Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, purchè siano soci delle stesse, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

XVII) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

XVIII) MODIFICHE E PATTI AGGIUNTIVI

Le Parti convengono che qualsiasi patto diverso da quelli oggetto del presente contratto deve essere Stipulato obbligatoriamente per iscritto.

XIX) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

Lo scambio dei propri dati personali e il relativo trattamento è reciprocamente autorizzato dai contraenti in ragione dell'esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy).

XX) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio del territorio di spedizione della merce secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

XXI) RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni di legge.

_____, lì _____

Venditore _____

Compratore _____

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui al punto:

- *V) (tolleranze e abbuoni);*
- *VIII) (diritto al rifiuto della merce);*
- *X) (luogo e modalità di consegna/ritiro della merce);*
- *XI) (termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto);*
- *XII) (inadempienze);*
- *XX) (risoluzione delle controversie),*

sopra riportate, le cui clausole – oggetto di trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Venditore _____

Compratore _____

MODELLO

Allegato A

ORDINE DI ACQUISTO

Riferita all'Offerta N. _____ inserita sul Marketplace di UNAPOL scarl

| Varietà | Quantità presunta | Prezzo €/Kg. (IVA compresa) |
|---------|-------------------|-----------------------------|
| ○ _____ | _____ | _____ |
| ○ _____ | _____ | _____ |
| ○ _____ | _____ | _____ |
| ○ _____ | _____ | _____ |
| ○ _____ | _____ | _____ |

Per un totale di Kg. _____ per € _____ (IVA compresa)

Luogo di consegna delle olive da olio: _____

Referente della consegna per il Venditore: _____ - cell. _____

Referente della consegna per il Compratore: _____ - cell. _____

Giorno di inizio consegna _____ dalle ore _____ alle ore _____

Modalità di consegna successiva _____

Il Compratore _____

Per accettazione il Venditore _____